

AIUTI DI STATO

Consultazione sulla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (CEEAG)

Commissione Europea

Osservazioni di Elettricità Futura

2 agosto 2021



Elettricità Futura apprezza la possibilità di poter fornire il proprio contributo all'elaborazione della futura disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG) che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022. Di seguito riportiamo i commenti e le proposte di revisione sugli aspetti di più stretto interesse per l'associazione.

Procedure competitive tecnologicamente neutre e flessibilità

Appreziamo innanzi tutto la volontà di fornire in questa revisione delle linee guida maggiore flessibilità al sistema. In particolare, riteniamo rilevante che, sebbene la bozza di nuove linee guida disponga che le procedure competitive tecnologicamente neutre debbano essere considerate in linea generale lo strumento principe, sia prevista l'attivazione di meccanismi di correzione ed eccezioni (elencati al **punto 83**), dovute ad esempio a considerazioni in merito al raggiungimento di specifici obiettivi settoriali per le energie rinnovabili, alla stabilità della rete o ai settori e tecnologie innovativi.

Altrettanto importante è la possibilità (introdotta ai **punti 90 e 91**) per gli stati membri di prevedere procedure competitive limitate a una o più tecnologie specifiche qualora il contrario possa portare a risultati sub ottimi, o qualora il livello di sostegno richiesto dalle diverse categorie di beneficiari sia notevolmente diverso.

Al **punto 92**, la proposta prevede inoltre una deroga dall'obbligo di assegnazione degli aiuti tramite meccanismo di aste competitive per i piccoli impianti di generazione, come definiti dall'Art. 5 del Reg. 2019/943. Considerato che lo stesso Regolamento prevede un trend di riduzione della taglia di impianto per rientrare nella definizione di small projects (400 kW fino al 2026, poi 200 kW), vale la pena di sottolineare il rischio di una disincentivazione nello sviluppo di tali progetti in presenza di un limite troppo stringente.

Modifiche ai regimi di aiuto: evitare retroattività e "stop and go"

Positivo anche il riferimento esplicito alla non retroattività delle modifiche sui regimi di aiuto, come indicato nel **punto 80**, che specifica come qualora un aiuto non risulti più necessario per una categoria di beneficiari la stessa debba essere esclusa dall'elenco dei beneficiari prima della concessione di ulteriori aiuti, precisando però che tale modifica non dovrà pregiudicare il diritto di ricevere gli aiuti già concessi, ad esempio nell'ambito contratti pluriennali tipo feed-in tariff.

Appropriatezza della misura

Concordiamo pienamente con il **punto 81**, che dispone per le misure di riduzione delle emissioni di gas serra la deroga dall'applicazione della sezione 3.2.1.2 inerente la verifica dell'appropriatezza della misura.

Concordiamo inoltre pienamente sulla necessità di riconoscere in casi eccezionali la possibilità che gli aiuti possano avere un effetto di incentivazione anche per progetti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto, come introdotto al **punto 30**. Sugeriamo in tale ottica di recepire le stesse regole nel GBER rivisto.

Sebbene poi si condivida il principio di proporzionalità dell'aiuto, che deve essere limitato al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto in questione, non è chiaro come la Commissione intenda definire i parametri di costo di cui al **punto 47**. Il "costo supplementare netto", inteso come differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il costo di funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti, non è facilmente individuabile. Al fine di fornire un chiarimento in tal senso suggeriamo che siano introdotti esempi non vincolanti su come calcolare il costo supplementare netto.

In merito ai principi per una corretta procedura competitiva, desumibili dal **punto 48**, Eletticità Futura ritiene indispensabile che criteri e volumi siano resi noti con sufficiente anticipo come già previsto dal testo in consultazione, ma è altresì importante che venga disposto espressamente che i piani di incentivazione debbano avere orizzonti temporali di medio e lungo termine, chiari e ben definiti, onde evitare situazioni di "stop-and-go" come è stato riscontrato negli scorsi anni per i meccanismi di supporto alle fonti energetiche rinnovabili.

Si segnala inoltre come alla lettera d) dello stesso **punto 48** - che prevede la rettifica della struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente al fine di ripristinare una concorrenza effettiva - si debba specificare meglio che i volumi non allocati dovrebbero essere comunque resi disponibili nelle procedure competitive successive e che, contestualmente, si debba intervenire alla radice dei motivi che causano la sotto-partecipazione (criteri di ammissione, conseguimento dei titoli autorizzativi, base d'asta, ecc). Dovrebbe inoltre essere espressamente vietato agli stati membri l'eventuale completo annullamento di sessioni d'asta già definite nei dispositivi normativi adottati, per non ledere il diritto di legittimo affidamento degli operatori rispetto a tale normativa.

Cumulo e sovracompensazione

Sebbene siamo concordi con le disposizioni di cui ai **punti 54 e 55**, secondo cui gli aiuti possono essere concessi contemporaneamente nell'ambito di più regimi di aiuti o cumulati con aiuti ad hoc o *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l'importo totale dell'aiuto per un'attività o un progetto non comporti una sovracompensazione, riteniamo sia necessario chiarire meglio cosa si intenda per cumulo e sovracompensazione.

Coerenza con le altre politiche europee in revisione

È opportuno prendere in considerazione le interazioni a breve e lungo termine con le altre politiche o misure pertinenti, compreso il sistema ETS dell'Unione.

È necessario che venga garantita coerenza e che venga chiaramente definita l'interrelazione con altre politiche e misure europee - ambientali e non - comunque correlate alla disciplina sugli Aiuti di Stato, tenendo comunque in considerazione le finalità specifiche che caratterizzano tali strumenti normativi.

In tal senso si segnala che al **punto 69** non è chiaro cosa si intenda per *“la Commissione presterà particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, compreso il principio “non arrecare un danno significativo”, o ad altre metodologie comparabili”*, riferito al regolamento per la tassonomia della finanza sostenibile. Sarebbe in questa prima fase opportuno non legare l'attuale revisione delle Linee guida sugli aiuti di stato a normative non ancora perfezionate, come esempio quella della regolamentazione della Tassonomia.

È inoltre importante che la disciplina sugli aiuti di stato possa contemplare anche casi in cui lo stato membro implementi misure aggiuntive rispetto ad altre politiche e misure già adottate nello stesso ambito, qualora ritenga che siano necessari sforzi aggiuntivi rispetto a quelli in atto, finalizzati a porre rimedio agli stessi fallimenti del mercato.

Razionalizzazione procedure di permitting

Non va inoltre dimenticato che qualunque intervento di aiuto di stato dovrà imprescindibilmente muoversi in un contesto amministrativo favorevole, con procedure autorizzative proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate, che possano dare il via ad un nuovo ciclo di investimenti richiesti dagli obiettivi di decarbonizzazione e funzionali alla ripresa economica dell'Europa. Una burocrazia non efficiente ha dirette ripercussioni (i) in termini di incremento dei costi autorizzativi degli impianti nonché (ii) sui costi complessivi della decarbonizzazione e sugli sforzi per centrare gli obiettivi al 2030. Tali maggiori costi per gli operatori, peraltro, causeranno inevitabilmente un aumento delle intensità di sostegno necessarie.

Il **punto 101** sembra in effetti suggerire questa strada, introducendo come pre-requisito di ammissibilità, l'onere per gli Stati Membri di dimostrare di aver adottato misure ragionevoli per garantire l'effettiva realizzazione dei progetti sovvenzionati. Si suggerisce però di esplicitare nell'elencazione esemplificativa anche un punto espressamente dedicato alla necessità di intervenire sul permitting con lo snellimento, la razionalizzazione e l'accelerazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, sia per nuovi impianti che per interventi su impianti esistenti, quale elemento essenziale per garantire una congrua disponibilità di progetti per le aste, e di conseguenza adeguate condizioni di competitività.

Nuovi impianti di generazione elettrica alimentati a gas

Rispetto all'inclusione di nuovi impianti di generazione elettrica alimentati a gas, la bozza di nuove linee guida definisce la necessità per lo Stato Membro di dimostrare la coerenza di questi investimenti con gli obiettivi di decarbonizzazione (sia al **punto 306** riferendosi alla fase di consultazione, sia al **punto 326**, nella fase di notifica), anche tramite l'utilizzo di soluzioni CCS/CCU o il progressivo *blending* del combustibile con gas a basso contenuto carbonico, incluso il biometano.

Vale la pena in tal senso sottolineare l'importanza nel medio periodo della capacità elettrica a gas per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento durante la fase di transizione energetica per il nostro paese – a supporto sia del *phase-out* del carbone entro il 2025, come indicato dal PNIEC, sia di una sempre crescente quota di capacità intermittente.

È necessario inoltre inserire un chiarimento su cosa si intenda e a quali tipologie di investimento ci si riferisca nel **punto 71** quando si parla di evitare l'effetto "lock-in" in relazione ai nuovi investimenti in gas naturale (idrogeno, phase out impianti, ...).

Accumuli

Dovranno essere inoltre implementate, in un'ottica di sempre maggiore penetrazione di fonti rinnovabili non programmabili quali il fotovoltaico e l'eolico, anche risorse a sostegno della flessibilità del sistema, quali generazione da fonti programmabili (oltre ai citati impianti a gas), stoccaggio di energia, sviluppo di sistemi di risposta dal lato della domanda a garanzia della sicurezza dei sistemi.

L'attuale proposta di linee guida però non introduce un capitolo ad hoc per gli accumuli, anche se il tema sembra essere indicato in relazione a diversi ambiti quali edifici, (**punto 92** - progetti di stoccaggio di energia elettrica di piccola taglia - e **punto 116** - sistemi per lo stoccaggio dell'energia generata da impianti di energia rinnovabile in loco), mobilità (**punto 170** - ricarica intelligente con stoccaggio in loco di energia elettrica da utilizzare come carburante per i trasporti) e sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica (**punto 287** - sviluppo di attività economiche connesse allo stoccaggio).

Sarebbe opportuno prevedere che le linee guida contemplino però meccanismi di supporto non solo per gli accumuli di piccola taglia e associati a impianti di produzione da fonti rinnovabili domestici o su copertura e/o infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica (trattati nei capitoli sopra citati), ma anche per gli impianti di accumulo di taglia medio-grande, sia stand-alone (inclusi i pompaggi) che in combinazione con impianti eolici e fotovoltaici utility scale.

Suggeriamo pertanto, al fine di permettere lo sviluppo di impianti di accumulo utility scale e particolarmente capital intensive, l'introduzione di meccanismi di asta centralizzati dedicati alle tecnologie in grado di fornire un'adeguata capacità di accumulo, da includere espressamente tra le misure di cui al capitolo 4.1.

Vale la pena ricordare sul punto che simili meccanismi competitivi per la realizzazione di sistemi di accumulo a servizio delle esigenze del sistema, sembrano essere già previsti dagli art. 36 e 54 della Direttiva 944/2019.

Prezzi negativi

La Disciplina dovrebbe continuare a garantire che i regimi di sostegno non inducano a sovracompensazioni o condotte inefficienti od opportunistiche, garantendo però la massimizzazione del dispacciamento dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare, la sospensione dell'erogazione del sostegno nei periodi con prezzi di mercato negativi introdotta al **punto 104**, condivisibile nell'ottica di consentire una efficiente integrazione degli impianti a fonti rinnovabili nella rete e nel mercato, non dovrà mettere in pericolo la stabilità della remunerazione per gli impianti stessi, né costituire un ostacolo ai nuovi investimenti. In tal senso, e nelle more della definizione di un modello di market design più evoluto, in grado di contemperare correttamente le esigenze di efficienza del sistema e quelle degli operatori, dovrebbero essere previste misure compensative in cui la sospensione dell'erogazione del sostegno alla produzione avvenga solo dopo un congruo numero di ore consecutive o cumulative di prezzi negativi.

Consultazione Pubblica

Al **punto 85** viene introdotta una proposta di modifica rilevante rispetto alla precedente versione delle linee guida, consistente nell'obbligo di effettuare una consultazione pubblica prima della notifica di ogni schema di supporto, in modo da garantire trasparenza ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza. Sebbene il principio sia condivisibile, auspichiamo che l'introduzione di tale strumento non allunghi i tempi di accettazione della richiesta dell'aiuto, ostacolando o rallentando il percorso di decarbonizzazione dell'energia imposto dagli sfidanti obiettivi dell'European Green Deal. Sugeriamo pertanto, al fine di scongiurare fin da subito tali rischi, di introdurre dei termini definiti e perentori di esecuzione dell'intero processo.

Rinnovabili

Vediamo con favore la possibilità per gli Stati Membri, introdotta al **punto 94**, di utilizzare schemi di sostegno con obblighi rinnovabili in capo ai retailer, prevedendo a tal proposito di porre un livello di "domanda" di rinnovabili inferiore al potenziale di offerta.

Idrogeno e CfD

Al **punto 339** lettera c condividiamo la necessaria correlazione tra gli investimenti infrastrutturali per il gas naturale e l'adattabilità al trasporto di idrogeno, la prevenzione di effetti di lock-in tecnologico e il contributo ai target di decarbonizzazione al 2030 e al 2050.

Gli investimenti in infrastrutture per il trasporto di idrogeno dovrebbero essere ammessi agli aiuti di Stato qualora il loro contributo alla riduzione delle emissioni sia dimostrato e sostenuto da un'analisi costi/benefici favorevole. La disciplina dovrà comunque indirizzare la produzione di idrogeno verso le soluzioni più sostenibili ed efficienti. È necessario stimolare soprattutto le alternative green disponibili sul mercato e lo sviluppo del loro mercato. In particolare, con riferimento all'idrogeno rinnovabile, i regimi di sostegno dovrebbero basarsi su gare d'appalto competitive e dovrebbero contribuire a colmare il divario di costo rispetto alle alternative da combustibili fossili. Nello specifico, potrebbero essere fatti sia su una base €/MW (per sostenere gli investimenti che consistono in elettrolizzatori e impianti FER) sia su una base €/kgH₂ (per colmare il divario nei costi di produzione). In ogni caso dovrebbero essere indirizzati prioritariamente alle opzioni di consumo per le quali il vettore idrogeno rappresenta la soluzione più idonea alla decarbonizzazione, ovvero più efficiente in termini tecnico-economici rispetto alle alternative che consentono di abbattere un uguale quantitativo di CO₂. Seguendo questa logica, in una prima fase l'idrogeno prodotto in modo sostenibile dovrebbe essere indirizzato soprattutto ai sistemi industriali che già utilizzano idrogeno prodotto da idrocarburi.

Nel caso in cui lo sviluppo del mercato dell'idrogeno venisse supportato tramite lo strumento dei "Contract for Difference" (CfD), dovrebbe essere possibile separare le procedure di gara a cui concorrono le tecnologie di produzione rinnovabile e quelle low carbon o, alternativamente, introdurre opportune premialità a favore delle prime.

Come a più riprese definito nel documento (in particolare ai **punti 107 e 108**), apprezziamo le disposizioni che vietano l'erogazione di aiuti che possano ostacolare o rallentare lo sviluppo delle alternative più pulite, considerando alla stessa stregua tutte le rinnovabili (compresa la biomassa). L'introduzione della definizione "*zero air pollution renewable energy sources*" appare però particolarmente aleatoria. Sugeriamo pertanto di riallineare tale definizione a quella "fonti rinnovabili" presente nella Direttiva Rinnovabili. In linea con tali indirizzi, occorre quindi evitare che l'utilizzo di CfD limiti lo sviluppo delle tecnologie più sostenibili, ed in prospettiva anche più competitive, a vantaggio di quelle più mature e meno costose nell'immediato, conformemente con quanto affermato al **punto 179** per il caso specifico della mobilità sostenibile.

Phase out carbone

La proposta della Commissione prevede, al **paragrafo 4.12**, la valutazione di compatibilità per gli aiuti di Stato destinati a compensare la chiusura anticipata degli impianti a carbone, torba e olio combustibile ancora profittevoli. Sarà in ogni caso necessario che, nell'ambito di tale valutazione, la Commissione esamini la reale redditività degli impianti, in modo da evitare i) compensazioni per impianti in realtà già fuori mercato o ii) compensazioni eccessive per impianti ancora profittevoli. A tal fine, sarà fondamentale garantire che i benchmark, come il prezzo della CO₂, siano costantemente aggiornati.

Si condivide che venga prevista un'eccezione per le misure volte a compensare i costi sociali e/o ambientali causati dalla chiusura di centrali elettriche non più competitive, i cui costi ammissibili sono elencati nell'Annex II. Tuttavia, riteniamo che tale elenco debba essere integrato anche con: i) costi ambientali/sociali eccezionali connessi agli obblighi derivanti da convenzioni e concessioni con le Autorità pubbliche che siano ancora in corso dopo la decisione di chiusura della centrale; ii) costi residui per garantire la sicurezza del cantiere e dei lavoratori da sostenere anche a valle della chiusura dell'impianto.

Inoltre, sebbene gli aiuti dovrebbero essere destinati a misure direttamente connesse all'ambito di applicazione delle linee guida CEEAG, puntando all'eliminazione graduale delle centrali di generazione da combustibili fossili, dovrebbe essere prevista un'eccezione in relazione alle centrali a carbone non più competitive, la cui chiusura è stata richiesta dal gestore ma non autorizzata dalle Autorità nazionali. Questa è l'unica circostanza che la Commissione deve considerare ai sensi del Regolamento SIEG per consentire il rimborso dei costi sostenuti (qualora non coperti dalla partecipazione a mercato), purché si tratti di una misura transitoria.

Mobilità sostenibile

Il **paragrafo 4.3** “*Aiuti a favore di una mobilità pulita*” prevede che possano essere concessi dagli Stati Membri aiuti per l'installazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento e per l'acquisto di veicoli puliti. Lo sviluppo della mobilità elettrica gioca un ruolo molto importante nel conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, con significativi benefici sia in termini di riduzione dell'inquinamento ambientale che di miglioramento della salute dei cittadini.

Un fattore importante per lo sviluppo della mobilità elettrica è rappresentato dal costo dell'energia elettrica di cui si approvvigiona il gestore della colonnina (CPO) per erogare il servizio di ricarica in ambito pubblico. Allo scopo di promuovere la diffusione della mobilità elettrica, sarebbe importante prevedere per gli operatori dei punti di ricarica che erogano il servizio di ricarica agli utenti (anche per conto di MSP) aiuti sotto forma di riduzione dei costi dell'energia elettrica (energia elettrica utilizzata come input produttivo per erogare il servizio di ricarica). Tali aiuti dovrebbero riguardare, in particolare, la componente della tariffa elettrica relativa agli oneri generali di sistema. Tale agevolazione, applicata a tutti gli operatori della mobilità non sarebbe distorsiva e permettendo ai clienti finali di pagare un costo di ricarica più contenuto, incentiverebbe l'acquisto dei veicoli elettrici. La medesima agevolazione relativa agli oneri generali di sistema dovrebbe riguardare anche le fattispecie di ricarica in ambito privato come box/garage e attività commerciali.

Inoltre, i criteri di selezione della procedura di gara competitiva dovrebbero basarsi in linea di principio, e non solo in casi eccezionali, anche su criteri ambientali come i benefici ambientali attesi dall'investimento in termini di riduzione di CO2 equivalente o di inquinanti (**punto 156**).

In linea con quanto espresso al **punto 167** sarebbe altresì opportuno considerare ai fini della concessione dell'aiuto, oltre alla penetrazione nel mercato dei veicoli puliti (secondo quanto riportato al **punto 172**), anche la presenza di fallimenti di mercato che non consentono, allo stato attuale, lo sviluppo dell'infrastruttura e quindi la penetrazione nel mercato di veicoli puliti.

Dal momento che gli aiuti per la costruzione e l'installazione delle infrastrutture vengono assegnati attraverso procedure di gara competitive, sarebbe di fondamentale importanza garantire la massima partecipazione dei CPO nei processi competitivi.

Tra i costi ammissibili (**punto 177**) per la costruzione e l'installazione o per l'ammodernamento delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento dovrebbero rientrare anche altri costi, come ad esempio:

- Costi relativi ai lavori di project management;
- Costi di preparazione (sopralluogo, verifiche tecniche), implementazione e collaudo;
- Costi di comunicazione e dissemination.

Inoltre, in un'ottica di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sarebbe opportuno prevedere aiuti per progetti che prevedano la fornitura al cliente di un servizio complessivo (cosiddetto "as-a-service") che contempla la fornitura dei veicoli elettrici, dell'infrastruttura di ricarica e la messa a disposizione di tecnologie di smart charging.

Infine, stante la priorità dell'elettrificazione nella strategia di decarbonizzazione del settore trasporti, appare auspicabile perseguire un'evoluzione del mix di alimentazione del parco circolante favorendo lo sviluppo e la crescente integrazione di carburanti di origine rinnovabile, rispondenti ai requisiti previsti dalla REDII, nei segmenti più difficili da elettrificare.

Aiuti per il miglioramento del rendimento energetico e ambientale degli edifici

Accogliamo con favore le nuove regole introdotte per gli aiuti finalizzati al miglioramento del rendimento energetico e ambientale degli edifici, segnalando però alcune possibili modifiche e proposte integrative.

La logica degli aiuti introdotta al **paragrafo 4.2.1**, oltre al problema della divisione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un edificio (**punto 114**), dovrebbe considerare anche le barriere esistenti per i singoli proprietari o inquilini all'interno di una multi abitazione - come i condomini - e incentivare la ristrutturazione energetica delle singole unità. Inoltre, l'intensità dell'aiuto per la ristrutturazione dovrebbe essere adeguata ai diversi tipi di edifici e alle corrispondenti barriere da superare.

In merito all'ambito di applicazione introdotto al **punto 118, lettere a e b**, sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione, gli aiuti dovrebbero indurre miglioramenti del rendimento energetico che portino a una riduzione della domanda di energia primaria e finale.

Per essere in linea con le direttive sull'efficienza energetica e sul rendimento energetico degli edifici, occorre considerare sia la domanda di energia primaria che quella finale. Inoltre, i risparmi nel consumo finale riflettono meglio i risparmi energetici reali sull'intero sistema energetico, poiché un'unità di energia finale si traduce in risparmi moltiplicati di energia primaria. Il consumo finale di energia è più rilevante per i consumatori finali e fornisce loro le informazioni necessarie per gestire correttamente il loro uso dell'energia.

Inoltre, sempre in riferimento al **punto 118 lettera b**, per gli edifici di nuova costruzione, il 10% di risparmio di energia primaria non dovrebbe essere basato sulla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero stabiliti a livello di Stato membro. La definizione di edifici a energia quasi zero inclusa nella direttiva EPBD è troppo ampia e nessuna soglia numerica è definita a livello UE, portando a definizioni molto diverse da paese a paese. La direttiva EPBD è attualmente in fase di revisione, per cui è consigliabile stabilire delle soglie in base a quelle che saranno contenute nella nuova direttiva rivista.

L'effetto incentivante degli aiuti citato al **punto 121** non dovrebbe essere limitato ai progetti con un periodo di recupero superiore a 5 anni, come nella proposta attuale. Questo potrebbe lasciare fuori dal campo di applicazione numerosi progetti più piccoli, che complessivamente potrebbero creare un impatto maggiore sul rendimento energetico complessivo. Pertanto, sottolineiamo che il periodo di ritorno minimo dovrebbe essere non superiore a 3 anni. Payback su periodi più lunghi rendono sempre più difficile, soprattutto nel settore B2B e terziario, la realizzazione dell'investimento.

Applicabilità

Al **punto 414** la proposta definisce la necessità per gli stati membri di modificare i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31/12/2023. Riteniamo che tale previsione, espressa come un obbligo, non possa essere accettabile poiché si tratterebbe di rivedere regole e regimi incentivanti che hanno già avuto il nullaosta in base alle precedenti linee guida aiuti di stato, e pertanto si tradurrebbe in modifiche retroattive che genererebbero criticità su investimenti già pianificati, interferendo su scelte effettuate dagli operatori di mercato sulla base di regimi di aiuto su orizzonti di medio-lungo termine.



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

www.elettricitafutura.it | info@elettricitafutura.it

